



R. G. n° 1654/2020

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato **fuori udienza**, ai sensi dell'**art. 221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34** (nel testo introdotto in sede di conversione dalla **L. 17 luglio 2020 n° 77**), la seguente

Sentenza

nella causa per controversia *di previdenza sociale* promossa da:

LAPOLLA Aurelia Cosimina

rappr. e dif. dall'avv. Vincenzo GAUDIO

- *Ricorrente* -

contro

I.N.P.S. (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappr. e dif. dagli avv. Antonio ANDRIULLI e Roberta LEZZI

- *Convenuto* -

OGGETTO: "**MAGGIORAZIONE SOCIALE EX ART. 38 L. 448/01**"

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il **18 febbraio 2020** la ricorrente in epigrafe indicata, sostenendo la sussistenza dei requisiti amministrativi, reddituali ed anagrafici, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della **maggiorazione sociale**, sì come **incrementata** dall'**art. 38 della L. 28 dicembre 2001 n° 448**, sulla propria **pensione cat. SOART n° 35022855** e, conseguentemente, condannare l'Istituto convenuto al pagamento delle somme dovute, nella misura prevista dalla vigente normativa, a decorrere dall'**ottobre 2014** (data di **iniziale decorrenza** del trattamento pensionistico, epoca in cui ella aveva **già compiuto il 70° anno di età**), mentre in sede amministrativa – a seguito della istanza proposta in data **27 novembre 2017** – la maggiorazione le era stata **riconosciuta solo dal dicembre 2017**.



L'I.N.P.S. si costituiva deducendo che la prestazione era stata riconosciuta con decorrenza **solo** dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della **domanda amministrativa**, in quanto la ricorrente, in sede di originaria erogazione della pensione di reversibilità non aveva chiesto **alcuna maggiorazione sociale**, che invece era stata **chiesta per la prima volta solo** con la domanda presentata il 27 novembre 2017.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa è stata infine trattata (previo specifico provvedimento reso da questo giudice, senza udienza e senza la partecipazione fisica dei difensori e delle parti) sulla base degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" depositate ai sensi dell'art. **221, co. 4, D.L. 19 maggio 2020 n° 34** (nel testo introdotto in sede di conversione dalla **L. 17 luglio 2020 n° 77**), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).

Il ricorso è **infondato**.

Ed invero, a fronte della **mancata specifica contestazione e dimostrazione** della parte ricorrente, deve ritenersi dimostrato che – come espressamente dedotto dall'INPS – l'istante, in sede di **originaria erogazione** della pensione di reversibilità, non aveva chiesto **alcuna maggiorazione sociale**, che dunque era stata **chiesta per la prima volta solo** con la domanda presentata il 27 novembre 2017.

Ed allora, occorre rilevare che l'art. **38 della L. 28 dicembre 2001 n° 448** (norma specificamente ed esclusivamente richiamata nel ricorso introduttivo) prevede che, sulla base di specifiche condizioni, venga attribuito un **incremento** della misura delle **maggiorazioni sociali** dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;



c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il **presupposto**, quindi, per ottenere tale **incremento** è che il soggetto **già usufruisca** della "**maggiorazione sociale**" ai sensi di una delle suddette norme.

Nella specie, rileva l'**art. 1** della legge 29 dicembre **1988, n. 544** (MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI), il quale ha sostituito l'articolo 1 della legge 15 aprile 1985, n. 140 ed ha previsto che – sulla base di determinate condizioni – sia corrisposta, **a domanda**, una maggiorazione sociale della pensione che – giusta quanto *ex professo* stabilito dal **comma 10** – "**... decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**" (in materia, si veda specificamente C ASS. LAV. 12 APRILE 2021 N° 9561).

Tanto, evidentemente, avuto riguardo alle **dichiarazioni** che il potenziale beneficiario avrebbe dovuto rendere, in riferimento ai **redditi percepiti, non potendosi escludere** la titolarità di **entrate ulteriori e diverse** rispetto a quelle già conosciute dall'ISTITUTO e, quindi, **non** potendo operare il principio secondo il quale la domanda amministrativa, **necessaria** per far conoscere all'ente i **presupposti** del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria (**solo**) ove l'ente sia a **formale conoscenza** di tali **presupposti** (cfr. C ASS. LAV. 5 OTTOBRE 2007 N° 20892).

Del resto, è stato anche condivisibilmente rimarcato che l'omessa **preventiva** presentazione della domanda amministrativa costituisce un difetto che **non può** essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente **prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile** con quella poi richiesta in giudizio (cfr. C ASS. SEZ. VI-LAV. 9 AGOSTO 2017 N° 19767 e C ASS. LAV. 3 MARZO 2017 N° 5453).

Consequenziale risulta, pertanto, il **rigetto** della domanda, avendo l'INPS correttamente riconosciuto la "**maggiorazione sociale**" con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa **unica domanda**



amministrativa.

oooooooooooo

Quanto alle **spese**, deve applicarsi il disposto dell'**art. 152 disp. att. cpc.** sì come sostituito dall'art. **42** del **D. L. 30/9/2003 n° 269** (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa: ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha **formulato la dichiarazione sostitutiva** appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla **sussistenza del requisito reddituale** idoneo alla **esenzione** dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, **rigetta** il ricorso; nulla per le spese.

Taranto, **9 giugno 2021.**

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(*dott. Cosimo MAGAZZINO*)